

PARERE 15 APRILE 2021
153/2021/I/EFR

**PARERE AL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SULLO SCHEMA DI DECRETO
RECANTE LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI NAZIONALI DI
RISPARMIO ENERGETICO DA PERSEGUIRE CON LO STRUMENTO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1154^a *bis* riunione del 15 aprile 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge "cura Italia");
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito: decreto-legge "liquidità");
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge "rilancio Italia");
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

- il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 22 dicembre 2016, 784/2016/I/efr;
- il parere dell’Autorità 11 aprile 2018, 265/2018/I/efr (di seguito: parere 265/2018/I/efr);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità 30 gennaio 2020, DMRT/EFC/01/2020;
- la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica del 1 aprile 2021, prot. Autorità 15303, (di seguito: comunicazione del 1 aprile 2021) con cui è stato trasmesso all’Autorità lo schema di decreto recante “*Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas per gli anni dal 2021-2024*” (di seguito: schema di decreto) per l’acquisizione di formale parere.

CONSIDERATO CHE:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: certificati bianchi, titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici mediante l’effettuazione di interventi di efficientamento;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, all’articolo 4, comma 5, ha previsto che “*con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con la conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, sono determinati gli obiettivi nazionali [di risparmio energetico] per gli anni successivi al 2016*”;
- il medesimo decreto interministeriale, all’articolo 6, comma 2, ha previsto che “*con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sentita l’Autorità [...], da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto, si provvede all’adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto*

legislativo 28/11, delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi.”;

- il successivo decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha determinato gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020;
- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 (di seguito anche: decreto vigente), ha inoltre previsto, tra l’altro e con riferimento alle materie di competenza dell’Autorità, che:
 - in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2):
 - la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario) sia *“effettuata secondo modalità definite dall’Autorità [...] in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento”*;
 - *“a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell’adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1 giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento degli obblighi [...] per il 2020, il valore massimo”* del contributo tariffario è posto pari a 250 €/TEE;
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
 - il GSE emetta *“a favore e su specifica richiesta”* delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) *“ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo”* e che *“in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”*;
 - il GSE possa emettere, a favore di ciascun distributore, TEE “virtuali” *“pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all’articolo 14, comma 3,”* del medesimo decreto interministeriale e *“a condizione che [esso] già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare”* di TEE *“pari almeno al 30%”* di tale obiettivo minimo;
 - i TEE “virtuali” non abbiano *“diritto alla copertura degli oneri”* e che, *“per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”*;
 - la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” di *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto *“avviene a decorrere dai primi”* TEE acquisiti

ed “è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”; inoltre il riscatto “è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo” definito dal medesimo decreto e “non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”;

- “la restituzione delle risorse oggetto del riscatto” di cui sopra “è effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui Certificati riscattati”;
- i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura “sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale” (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
 - il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all’articolo 49 del TIT 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell’energia elettrica;
 - il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale;
- con la sentenza n. 2538/2019 il T.A.R. Lombardia ha determinato la caducazione *in parte qua* del decreto interministeriale 10 maggio 2018 e, in particolare, della quantificazione del *cap* al contributo tariffario, ritenendo che tale materia fosse di esclusiva competenza dell’Autorità;
- l’Autorità, tenendo conto della sentenza di cui al precedente punto, con la deliberazione 270/2020/R/efr ha quindi approvato nuove Regole per la determinazione del contributo tariffario. Tali Regole, tra l’altro, prevedono:
 - l’individuazione degli scambi di TEE sul mercato e tramite accordi bilaterali in funzione dei quali determinare il contributo tariffario, anche secondo una logica di *profit sharing* nel caso di prezzi di scambio inferiori a una soglia di prezzo;
 - il *cap* al contributo tariffario riconosciuto pari a 250 €/TEE, confermando il valore originariamente definito dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
 - il contestuale riconoscimento, in aggiunta al contributo tariffario, di un corrispettivo addizionale unitario, compreso tra 0 e 10 €/TEE, che tenga conto dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato se maggiori del *cap* indicato e della differenza percentuale tra l’obiettivo totale aggiornato per l’anno d’obbligo e la quantità di TEE complessivamente presenti sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell’anno d’obbligo (sostanzialmente un corrispettivo che si somma al contributo tariffario nei casi in cui si verifica uno strutturale difetto di offerta di TEE);

- specifiche disposizioni per il solo anno d’obbligo 2019, in considerazione della proroga della conclusione del termine di tale anno d’obbligo disposta dal legislatore in considerazione dello stato pandemico;
- le Regole di cui sopra hanno consentito, per quanto riguarda l’anno d’obbligo 2019, l’erogazione di un contributo tariffario sostanzialmente confrontabile con i prezzi di scambio dei TEE sul mercato, peraltro poco volatili pur se molto elevati e in linea con il tetto massimo, vista anche la coerenza tra la quantità di TEE disponibili e quella necessaria per ottemperare agli obblighi minimi sfruttando la flessibilità consentita dalla normativa e sopra ricordata. Nelle ultime sessioni di mercato si è invece assistito a bruschi innalzamenti dei prezzi di scambio rispetto al *cap* al contributo tariffario (fino a circa 300 €/TEE), principalmente dovuti alla ancora grande differenza tra domanda e offerta di TEE all’approssimarsi della scadenza dell’anno d’obbligo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di acquisire il parere previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dal decreto legislativo 102/14, con la comunicazione del 1 aprile 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha inviato all’Autorità lo schema di decreto recante modifiche al decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come risultante per effetto del decreto interministeriale 10 maggio 2018, quali in estrema sintesi:
 - la rideterminazione dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE per l’anno 2020, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d), e comma 5, lettera d), dello stesso decreto;
 - la nuova determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE per il periodo 2021-2024;
 - plurimi aspetti finalizzati a rendere più stabile la certificazione dei risparmi energetici, al fine di ridurre i rischi procedurali in capo agli operatori, incrementando di conseguenza la quantità di TEE disponibili;
 - aspetti correlati ai criteri per la definizione del contributo tariffario e alle modalità di adempimento da parte dei distributori ai propri obblighi di risparmio energetico;
 - l’introduzione di un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso con orizzonte pluriennale;
- più in dettaglio, come si evince anche dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica prevede, tra l’altro:
 - a) la ridefinizione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE per l’anno 2020, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d), e comma 5, lettera d), del decreto vigente, pari a 1,27 milioni e 1,57 milioni di TEE (articolo 3, comma 1, lettere c) e d)), rispettivamente in capo a distributori di energia elettrica e di gas naturale, in luogo dei previgenti 3,17 milioni e 3,92 milioni di TEE;
 - b) la definizione degli obiettivi in termini di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE per il periodo 2021-2024, posti pari a quelli del PNIEC,

- nonché gli obblighi in capo ai distributori; questi ultimi variano annualmente tra 0,45 e 0,98 milioni di TEE in capo ai distributori di energia elettrica e tra 0,55 e 1,22 milioni di TEE in capo ai distributori di gas naturale (articolo 4, comma 1);
- c) elementi finalizzati alla definizione dei soggetti ammessi e dei requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo (articoli 5 e 6) nonché dei metodi di valutazione e certificazione dei risparmi (articolo 10) e di misure di semplificazione e di accompagnamento (articolo 18);
- d) l'introduzione di *“un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021”* (articolo 7) tale per cui:
- *“i risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo [di aste al ribasso] concorrono al raggiungimento degli obiettivi”* in capo ai distributori;
 - *“le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare specifiche tecnologie, tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta gestito dal GSE. L'incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti”*;
 - *“il valore economico posto a base d'asta tiene conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica vigente al momento dell'emissione del bando d'asta e di eventuali specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate”*;
 - *“accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica”*;
- e) elementi in merito alle attività di verifica e controllo (articolo 14) e ai rapporti relativi allo stato di attuazione (articolo 15);
- f) modifiche alle disposizioni, di competenza dell'Autorità, in merito alla copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi, introducendo la previsione di un valore minimo del contributo tariffario oltre al già previsto valore massimo; tali *“valori minimi e massimi sono definiti, anche tenendo conto delle eventualità”* che possono rendere necessario l'intervento di cui alla successiva lettera g), *“in modo da favorire il finanziamento di nuovi progetti e mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema”* (articolo 12);
- g) misure per la stabilità del mercato dei TEE affinché il Ministero della Transizione Ecologica, qualora accerti che l'ammontare dei TEE *“emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione non è coerente con gli obblighi”* previsti, abbia *“facoltà di aggiornare, per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi [...] nonché la percentuale”* minima di TEE necessari per richiedere l'emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (di seguito: TEE virtuali) (articolo 13);

- h) modifiche alla disciplina dei TEE virtuali dei quali è ridefinita la quantità che può essere ceduta a favore di ogni soggetto obbligato e la corrispondente condizione necessaria nonché la porzione degli obblighi che può essere ottemperata facendo ricorso ai medesimi (articolo 17). In particolare:
- *“può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all’articolo 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell’obbligo di propria competenza per l’anno d’obbligo corrente e delle quote d’obbligo residue in scadenza nell’anno d’obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo”;*
 - non è intaccato il vigente disposto dell’articolo 14bis, comma 1, del decreto vigente, recante che i TEE virtuali sono emessi *“ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo”* e che *“in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”*.

RITENUTO CHE:

- gli interventi apportati, in particolare, vadano nella direzione di mitigare l’attuale scarsità di offerta di TEE, a favore della concorrenzialità del mercato dei TEE e del ripristino dell’efficienza del meccanismo;
- sia condivisibile, alla luce del richiamato squilibrio attuale tra domanda e offerta di TEE, la tempestiva revisione degli obiettivi da conseguire nell’anno d’obbligo 2020 contestualmente alla definizione con urgenza dei nuovi obiettivi da conseguire con lo strumento dei TEE, prima del 31 maggio 2021 (termine dell’anno d’obbligo 2020, l’ultimo per cui il decreto vigente ha stabilito obblighi di acquisto dei TEE in capo ai distributori), e di misure per aumentare la liquidità del mercato;
- qualora non fosse possibile definire nuovi obiettivi entro il termine del corrente anno d’obbligo, sia necessario prevedere disposizioni atte a evitare l’applicazione dell’articolo 4, comma 14, del decreto vigente secondo cui *“a decorrere dal 1 giugno 2021, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo”* a un prezzo amministrato;
- sia altresì opportuno, anche in vista della futura revisione degli obiettivi europei al 2030 ridefinire, conseguentemente, in ambito nazionale, anche gli obiettivi di efficienza energetica insiti nel PNIEC, rivalutandone la ripartizione tra i diversi strumenti utilizzabili ai fini del loro raggiungimento e tenendo conto del ruolo che i TEE hanno svolto e potranno ancora svolgere per la promozione degli interventi di efficientamento in ambito industriale (per i quali più difficilmente possono essere efficaci strumenti quali le detrazioni fiscali tipicamente impiegati in ambito domestico). Al riguardo, per le motivazioni che verranno meglio esplicitate nel

seguito, appare opportuno definire gli obiettivi da perseguire tramite i TEE separatamente da quelli da perseguire tramite il nuovo sistema di aste al ribasso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fermo restando quanto sopra, ai fini dell'espressione del parere allo schema di decreto, non entrare nel merito delle scelte relative alla definizione quantitativa degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguire con lo strumento dei TEE, essendo scelte di competenza della politica energetica;
- esprimere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, il parere, nei termini di cui di seguito, in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con la comunicazione del 1 aprile 2021. Tale parere non riguarda gli elementi già consolidati nei precedenti decreti interministeriali, riguardo cui l'Autorità aveva già formulato propri pareri (da ultimo con parere 265/2018/I/efr);
- segnalare che:
 - a) in merito alla prevista introduzione del sistema di aste al ribasso con orizzonte pluriennale (articolo 7 dello schema di decreto), sia auspicabile:
 - espungere la previsione che *“il valore economico posto a base d'asta tiene conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica vigente al momento dell'emissione del bando d'asta”*, dato che il contributo tariffario è influenzato dalle dinamiche del mercato dei TEE, peraltro negli ultimi anni caratterizzate da scarsità di offerta e prezzi elevati, ed è invece preferibile che il valore economico posto a base d'asta venga scelto principalmente in funzione dei costi della tipologia di interventi per cui viene organizzata la procedura, come avviene nel caso delle procedure concorsuali per le fonti rinnovabili, riducendo il rischio in capo agli investitori. Ciò appare ancor più opportuno in quanto il valore risultante dalla procedura concorsuale (da riconoscere per i risparmi energetici addizionali) è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta, che dovrebbe essere correlato alla vita utile dell'intervento effettuato. Peraltro, la scelta della base d'asta potrebbe essere effettuata nel previsto decreto ministeriale attuativo da emanarsi *“entro il 31 dicembre 2021”* previo parere dell'Autorità;
 - prevedere, eventualmente in sede attuativa, un intervallo temporale tra il momento di svolgimento delle aste e l'avvio degli obblighi che consenta l'ingresso del nuovo entrante coerentemente con le tempistiche necessarie per la realizzazione dei necessari investimenti;
 - anziché prevedere che i risparmi rendicontati nell'ambito del sistema di aste al ribasso *“concorrono al raggiungimento degli obiettivi”* per gli anni d'obbligo dal 2020 (peraltro già ridotti come sopra riportato), nonché per i residui ancora da ottemperare, definire gli obiettivi che si intende raggiungere con il nuovo sistema di aste al ribasso separatamente da quelli del meccanismo dei TEE (ed

entrambi, come già evidenziato, dovrebbero essere oggetto di discussione in sede di revisione del PNIEC). Infatti, la previsione dello schema di decreto si ritiene introduca elementi di incertezza nel meccanismo dei TEE, poiché gli obblighi in capo ai distributori (e quindi la domanda di TEE da soddisfare) sarebbero influenzati dalle procedure concorsuali e dai relativi esiti durante gli anni d'obbligo;

b) in merito alle modifiche relative alla determinazione del contributo tariffario (articolo 12 dello schema di decreto):

- in via preliminare, appare condivisibile l'abrogazione della vigente disposizione secondo cui è necessario tenere conto dei prezzi di scambio dei TEE derivanti da accordi bilaterali solo qualora il prezzo sia "*inferiore a 250 euro*". Ciò poiché tale valore di riferimento non è più direttamente riportato dalla normativa e rientra tra le prerogative dell'Autorità, nell'ambito della definizione delle regole di determinazione del contributo tariffario, l'adozione di metodologie atte a tenere conto solo dei prezzi di scambio dei TEE derivanti da accordi bilaterali scevri da elementi ultronei: a titolo d'esempio, la definizione del *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* già adottata nell'ambito delle attuali Regole per la determinazione del contributo tariffario;
- sia opportuno espungere la previsione di "*un valore minimo di riconoscimento*" del contributo tariffario in quanto esso, nel caso vi sia eccesso di offerta e i prezzi di scambio dei TEE fossero più bassi di tale valore minimo (per effetto di esigenze di vendita da parte dei soggetti detentori di TEE al fine di ottenere un ritorno dell'investimento), potrebbe comportare remunerazioni per i distributori soggetti agli obblighi immotivatamente superiori ai costi di acquisto dei TEE, con conseguenti maggiori costi in capo alla collettività;
- sia necessario altresì espungere la previsione che la definizione, da parte dell'Autorità, del contributo tariffario debba tenere conto delle misure per la stabilità del mercato dei TEE di cui all'articolo 13 dello schema di decreto (ovvero espungere le parole "*anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis*" dall'articolo 12 del medesimo schema). Si ritiene infatti opportuno non modificare durante l'anno d'obbligo la formula di calcolo del contributo tariffario, a seguito di interventi, da parte del Ministro competente, di revisione delle quote d'obbligo finalizzati a garantire il sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di TEE o inerenti alle possibilità di utilizzo dei TEE virtuali. Peraltro, un siffatto adeguamento del contributo tariffario in funzione delle evoluzioni dei decreti ministeriali rischierebbe di costituire un intervento *ex post* mentre si ritiene opportuno che le regole per il calcolo del contributo siano il più possibile note *ex ante* (sarà il risultato che ne deriva a tenere conto dei mutati assetti di mercato);
- sia infine opportuno espungere anche il riferimento per cui la definizione del contributo tariffario favorisca "*il finanziamento di nuovi progetti e*" mantenga "*il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema*", in quanto il contributo tariffario dovrebbe indurre i distributori ad assolvere l'obbligo al minimo costo possibile, compatibilmente con le

condizioni di funzionamento del meccanismo dei TEE, mentre dovrebbe essere il corretto funzionamento del mercato (in condizioni di sostanziale equilibrio tra domanda e offerta) a formare prezzi adeguati al finanziamento dei nuovi progetti;

- c) in merito alle nuove misure per la stabilità del meccanismo (articolo 13 dello schema di decreto), sia opportuno mantenere meccanismi automatici (oltre ai meccanismi che presuppongono un intervento dedicato) come quello attualmente previsto all'articolo 4, comma 11, del decreto vigente, oggetto invece di abrogazione. Tali meccanismi automatici di adeguamento degli obiettivi potrebbero contribuire a garantire maggiore stabilità nel caso di eccedenza dell'offerta di TEE, limitando l'utilizzo di interventi dedicati;
- d) in merito alle modifiche afferenti ai TEE virtuali (articolo 17 dello schema di decreto), si ritiene auspicabile:
- quantificare anche il valore unitario minimo per l'emissione dei TEE virtuali (definito pari alla differenza tra 260 € e il valore del contributo tariffario dell'anno d'obbligo e comunque non superiore a 15 €/TEE), al fine di evitare che i distributori possano ricorrere a essi a titolo gratuito (o sostenendo costi irrisori) anche per quantitativi non trascurabili, il che si ritiene non essere rispondente all'originario spirito della normativa e comportare invece il sostanziale venir meno del meccanismo dei TEE e dei relativi obiettivi di risparmio energetico. Ad esempio, si ritiene che tale valore minimo possa essere posto pari a 10 €/TEE, corrispondenti al valore minimo che i TEE virtuali hanno assunto per effetto dell'originaria formazione del decreto vigente;
 - chiarire che *“l'obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3”* del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, definito *“pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza nell'anno d'obbligo corrente”* (comma 1, lettera c)) è riferito, per quanto riguarda le quote d'obbligo residue in scadenza, alla sola quota relativa al penultimo anno precedente (cioè quelle in scadenza in via definitiva) e non anche alle quote d'obbligo residue dell'anno precedente che possono invece essere recuperate nel successivo anno. Ciò in quanto si ritiene che, facendo esplicito riferimento al citato articolo 14, comma 3, si intenda consentire l'utilizzo dei TEE virtuali al fine di rispettare le sole scadenze definitive, avvalendosi invece dei normali TEE per le rimanenti porzioni di obblighi di risparmio energetico

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, il parere,

- nei termini di cui in motivazione, in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con la comunicazione del 1° aprile 2021;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini